

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2024, n. 69-574

Legge regionale n. 11/2012, articoli 7 e 8. Unione di Comuni Montani "Val Lemme". Rigetto dell'istanza di deroga ai requisiti minimi di aggregazione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021



Seduta N° 34

Adunanza 16 DICEMBRE 2024

Il giorno 16 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la Reggia di Venaria Reale, Piazza della Repubblica 4 - Venaria Reale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 69-574/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 11/2012, articoli 7 e 8. Unione di Comuni Montani "Val Lemme". Rigetto dell'istanza di deroga ai requisiti minimi di aggregazione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021

A relazione di: Bussalino

Premesso che:

l'articolo 28 della legge regionale n. 10/2024, ha reintrodotto, all'articolo 7, comma 3 bis), della legge regionale n. 11/2012, la possibilità per la Regione Piemonte di concedere nuove deroghe ai requisiti di aggregazione, ovvero all'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea e ai limiti minimi demografici, su richiesta motivata dei comuni e con le modalità di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale n. 11/2012;

la D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, revocando la precedente disciplina di cui alla D.G.R. n. 8-1141 del 9 marzo 2015, ha disciplinato le fattispecie di deroga stabilendo che, per la parte che trova ancora applicazione:

- ogni richiesta di deroga ai requisiti minimi di aggregazione deve essere accompagnata da studi di fattibilità mirati a dimostrare concretamente il progetto aggregativo che si sta proponendo, al fine di testimoniare la reale efficacia e l'organizzazione del conferimento deve prevedere il trasferimento di almeno 4 funzioni fondamentali da parte di tutti i comuni componenti;
- gli studi di fattibilità devono prevedere la dotazione organica, l'entità delle risorse economiche trasferite, l'individuazione dei beni strumentali, l'articolazione dei presidi sul territorio e l'articolazione oraria del personale messo a disposizione della forma associativa;
- la deroga è concessa con apposita deliberazione della Giunta regionale e che l'inserimento dell'Unione nella Carta delle Forme associative del Piemonte è efficace a decorrere dallo stesso provvedimento di concessione;
- la deroga ha efficacia temporale limitata ed è condizionata al conseguimento di livelli più adeguati nell'erogazione dei servizi che la forma associativa deve raggiungere allo scadere del triennio di

validità della deroga, attraverso una verifica dei risultati attesi e la comparazione con lo status quo precedente;

- la deroga è richiesta quando la proposta associativa prevede un limite demografico inferiore a quello previsto dalle leggi regionali in materia di gestione associata (legge regionale n. 11/2012 e legge regionale n. 14/2019).

Richiamato che l'articolo 7, comma 1, lettera b), della sopra citata legge regionale n. 11/2021, con riferimento ai requisiti demografici, sancisce che le proposte di aggregazione devono rispettare i seguenti limiti minimi di popolazione residente: 3.000 abitanti, per le unioni montane e di collina, e 5.000 abitanti, per le unioni di pianura, con un margine di tolleranza del 10 per cento.

Richiamati, inoltre, i principi fondamentali della gestione associata, che trovano fondamento nella legislazione nazionale afferente l'introduzione dell'obbligo di gestione associata, nella legge n. 56/2014, nel Decreto legislativo n. 267/2000 e infine in alcuni articoli della legge regionale n. 11/2012 e che costituiscono, tra l'altro, i presupposti di valutazione delle istanze di deroga ai limiti minimi demografici:

- a) l'individuazione delle funzioni svolte e delle corrispondenti risorse umane, a condizione che il conferimento non comporti un incremento della spesa del personale;
- b) l'individuazione delle funzioni svolte e delle corrispondenti risorse strumentali;
- c) l'individuazione delle funzioni svolte e delle corrispondenti risorse patrimoniali e finanziarie;
- d) il conferimento integrale delle funzioni;
- e) il limite dimensionale dell'ente locale.

Preso atto che l'Unione di Comuni Montani "Val Lemme":

- attualmente è costituita dai Comuni di Carrosio, Fraconalto e Parodi Ligure e ha una popolazione pari a 1.391 abitanti (rilevazione ISTAT a 31 dicembre 2022), inferiore al limite dei 3.000 abitanti e della soglia di tolleranza prevista;

- ha trasmesso alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici", istanza di deroga al limite minimo demografico (protocollo di ricevimento n. 40977 del 13 settembre 2024) finalizzata all'inserimento nella Carta delle Forme associative ed alla possibilità di ottenere contributi e sovvenzioni e benefici pubblici.

Dato atto che il sopra citato Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici":

- con nota prot. n. 42773 del 30 settembre 2024, ha richiesto all'Unione dei Comuni Montani "Val Lemme" la trasmissione di documentazione integrativa in quanto l'istanza di deroga non era corredata da uno studio di fattibilità adeguato relativo al progetto aggregativo;

- con nota prot. n. 46518 del 24 ottobre 2024, quale preavviso di rigetto, avendo valutato le integrazioni pervenute (protocollo di ricevimento n. 43672 del 8 ottobre 2024) insufficienti e non esaustive in quanto i Comuni non hanno attribuito all'Unione le adeguate risorse umane e finanziarie a sostegno della gestione associata, ha riconosciuto la possibilità agli interessati di presentare, ai sensi dell'articolo 10bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 17 della legge regionale n. 14/2014, entro 10 giorni, un nuovo studio di fattibilità che rappresenti un progetto reale e sostenibile di gestione associata.

Richiamato l'Allegato alla sopra citata D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021, il quale, al paragrafo 5, dispone, tra l'altro, che in caso di esito negativo il provvedimento della Giunta regionale, nel motivare le ragioni del diniego, individua gli elementi utili ad addivenire all'accoglimento di una eventuale nuova istanza.

Preso atto delle osservazioni trasmesse dall'Unione Val Lemme (protocollo di ricevimento n. 47437

del 4 novembre 2024) in riscontro alla suddetta nota prot. n. 46518 del 24 ottobre 2024 (preavviso di rigetto).

Dato atto dell'esito istruttorio del medesimo Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici", come di seguito sintetizzato:

- le disposizioni dedicate al progetto di implementazione delle funzioni sono carenti di una strategia concreta e di una scansione temporale programmata, atteggiandosi piuttosto come mere dichiarazioni di intenti;

- in merito alla non adeguatezza delle risorse umane trasferite, la descrizione dello stato attuale e del programma atteso è orientata alla re-internalizzazione del personale con riferimento ad alcuni settori organizzativi, ma carente dei presupposti di fatto che la rendano concreta e attuale;

- lo studio di fattibilità non fornisce dettagli in ordine al trasferimento delle risorse economiche e finanziarie da parte dei Comuni, cosicché non è chiaro quali siano i criteri di trasferimento delle quote a carico di ciascun partecipante;

- le funzioni di seguito indicate non sono state svolte nella loro interezza e, pertanto, non vengono prese in considerazione ai fini del rilascio della deroga:

- edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- dalla lettura dello studio di fattibilità, pur non essendo del tutto chiara la percentuale di partecipazione economica da parte dei Comuni, possono essere riconosciute conformi ai principi fondamentali della gestione associata, pertanto assentibili ai fini del rilascio della deroga, le seguenti tre funzioni:

- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;

- poiché il rilascio della deroga presuppone la conformità ai canoni della gestione associata di almeno 4 funzioni fondamentali, l'Unione dovrà riorganizzare la gestione di almeno un'altra funzione, individuando con maggior precisione i requisiti necessari;

- nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 3 bis), e 8, comma 4, della legge regionale n. 11/2012, sussistono, pertanto, le condizioni per procedere al rigetto dell'istanza di deroga ai requisiti minimi di aggregazione presentata dall'Unione di Comuni Montani "Val Lemme" (AL), avendo individuato, come sopra rappresentato, gli elementi utili ad addivenire all'accoglimento di una eventuale nuova istanza.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di mero diniego di concessione afferente a requisiti strutturali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 54-3665 del 30 luglio 2021 ed ai sensi degli articoli 7, comma 3 bis), e 8, comma 4, della legge regionale n. 11/2012, di rigettare l'istanza di deroga ai requisiti minimi di aggregazione presentata dall'Unione di Comuni Montani "Val Lemme" e di individuare quanto in premessa riportato, quali elementi utili ad addivenire all'accoglimento di una eventuale nuova istanza;

- di demandare, a tal fine, alla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le Autonomie locali, Elezioni e referendum, Espropri-usi civici", di garantire la propria disponibilità a fornire il giusto supporto giuridico-amministrativo ai fini dell'organizzazione di un progetto di gestione che consenta il superamento delle difficoltà rilevate;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12/10/2010, n. 22.